

**INTESA AMMINISTRATIVA
TRA**

**IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

E

**IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PROTEZIONE SOCIALE
DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA**

**PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA
IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE,
FATTO A ROMA IL 31 OTTOBRE 2024**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica Italiana e il Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale della Repubblica di Moldova

CONSIDERANDO l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024;

hanno raggiunto la seguente intesa:

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1
Definizioni**

Ai fini dell'attuazione della presente Intesa amministrativa:

- 1) il termine "Accordo" designa l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024;
- 2) il termine "Intesa amministrativa" designa la presente Intesa amministrativa per l'attuazione dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 15 dello stesso;

**Articolo 2
Istituzioni competenti**

Le Istituzioni competenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) dell'Accordo, per l'attuazione sia dell'Accordo che dell'Intesa amministrativa, sono:

Per la Parte italiana:

- l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), per quanto riguarda l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria (AGO), dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori;
- l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), per quanto riguarda le rendite e le altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Per la Parte moldava:

- la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS), competente per la concessione delle pensioni di vecchiaia, delle pensioni di invalidità per malattia comune, delle pensioni e gli assegni di invalidità per infortunio sul lavoro o malattia professionale e delle pensioni ai superstiti;
- il Consiglio Nazionale per la Determinazione della disabilità e della Capacità lavorativa (CNDDCM), competente per la determinazione della disabilità e della capacità lavorativa.

Articolo 3 Organismi di collegamento

Ai sensi dell'articolo 20 dell'Accordo, le Parti designano, quali Organismi di collegamento le Istituzioni competenti di ciascuna delle Parti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) dell'Accordo:

Per la Parte italiana:

- l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) – Direzione Generale – Roma;
- l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

Per la Parte moldava:

- la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS).

Articolo 4 Costi

Le disposizioni contenute nella presente Intesa amministrativa non genereranno alcun costo aggiuntivo, diverso da quelli previsti nell'Accordo, per i bilanci dello Stato della Repubblica Italiana e della Repubblica di Moldova. Le spese derivanti dall'attuazione della presente Intesa amministrativa saranno sostenute dalle Parti nei limiti delle disponibilità del loro bilancio ordinario, senza costi aggiuntivi.

TITOLO II DISPOSIZIONI SULLA LEGGE APPLICABILE

Articolo 5

Certificato di distacco

- 1) Su richiesta dei soggetti interessati, nei casi di cui all'articolo 7, comma 1) lettere a) e b) dell'Accordo, l'Istituzione competente della Parte la cui legislazione nazionale è applicabile rilascerà un certificato dal quale risulta sino a quale data l'assunto continuerà ad essere soggetto a tale legislazione.
- 2) L'Istituzione competente della Parte la cui legislazione nazionale è applicabile consegnerà una copia del certificato indicato nel comma 1 del presente articolo rilasciato alla persona interessata o al suo datore di lavoro e ne invierà una copia all'Istituzione competente dell'altra Parte.
- 3) Il certificato di distacco dovrà essere richiesto prima dell'inizio dell'attività lavorativa nel territorio nazionale dell'altra Parte. Tuttavia, in caso di mancato rilascio del predetto certificato nel termine sopra indicato, in circostanze eccezionali e debitamente motivate, la relativa richiesta potrà essere presa in considerazione purché pervenga entro il periodo di validità specificato nel certificato stesso.

Articolo 6 Esercizio del diritto di opzione

- 1) I soggetti di cui all'articolo 8 dell'Accordo potranno esercitare il diritto di opzione entro tre (3) mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo o, secondo il caso, entro i tre (3) mesi successivi alla data di inizio dell'attività lavorativa nel territorio in cui si trova il datore di lavoro.
- 2) Su richiesta dell'interessato, l'Istituzione competente della Parte inviante rilascerà un certificato attestante che l'assunto è soggetto alla legislazione nazionale di questa Parte per il periodo in cui è occupato nella missione diplomatica e nell'ufficio consolare nel territorio nazionale dell'altra Parte o per il periodo in cui è al servizio privato di titolari di questa missione o di questo ufficio.
- 3) Copia del certificato verrà trasmessa dall'Istituzione della Parte la cui legislazione nazionale è applicabile, e alla cui applicazione l'interessato ha optato, all'Istituzione competente dell'altra Parte.
- 4) L'opzione per l'applicazione della legislazione nazionale della Parte di invio produrrà i suoi effetti dalla data di entrata in vigore dell'Accordo o dalla data di inizio dell'attività lavorativa se successiva.
- 5) I contributi previdenziali che sono stati versati nei regimi assicurativi dell'altra Parte, prima della decorrenza del regime di opzione, non saranno trasferiti all'Istituzione competente della Parte alla cui legislazione nazionale l'interessato ha scelto di essere assoggettato.
- 6) L'interessato potrà esercitare il diritto di opzione una sola volta.

TITOLO III PENSIONI

Articolo 7 Moduli e procedure di certificazione dell'esistenza in vita

- 1) Le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento elaboreranno e definiranno congiuntamente i moduli necessari per l'applicazione dell'Accordo e della presente Intesa amministrativa.
- 2) Il soggetto che riscuote la pensione, erogata dall'Istituzione competente di una Parte, nel territorio nazionale dell'altra Parte, certificherà la propria esistenza in vita con le modalità previste dall'Istituzione competente che eroga la prestazione.

Articolo 8
Pensione in regime di totalizzazione internazionale

- 1) Ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche in base agli articoli 9 e 11 dell'Accordo, ai periodi di assicurazione o equivalenti, maturati sotto la legislazione nazionale di una Parte la cui durata minima sia di almeno 1 anno (52 settimane), si sommeranno i periodi completati sotto la legislazione nazionale dell'altra Parte, anche nel caso in cui questi periodi abbiano già dato luogo alla concessione di una pensione ai sensi di tale ultima legislazione.
- 2) In caso di sovrapposizione di periodi di assicurazione compiuti nei rispettivi territori delle Parti, i periodi sovrapposti saranno presi in considerazione una sola volta. Ciascuna Istituzione competente prenderà in considerazione soltanto i periodi sovrapposti compiuti ai sensi della legislazione che essa applica, escludendo quelli compiuti in base alla legislazione nazionale dell'altra Parte.
- 3) Qualora non sia possibile determinare esattamente l'epoca in cui taluni periodi di assicurazione siano stati compiuti in virtù della legislazione nazionale di una Parte, si presumerà che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione nazionale dell'altra Parte contraente.

Articolo 9
Domanda di pensione in regime internazionale

- 1) Il soggetto assicurato e, in caso di decesso, i suoi superstiti aventi diritto alle prestazioni ai sensi degli articoli 9 - 11 dell'Accordo, potranno presentare la domanda di pensione all'Istituzione competente dello Stato di residenza che avvierà la procedura di collegamento con l'Istituzione competente dell'altra Parte. Nel caso in cui il richiedente risieda in uno Stato terzo, la domanda di pensione potrà essere presentata all'Istituzione competente di una delle Parti.
- 2) L'Istituzione competente a cui è stata presentata la domanda compilerà l'apposito formulario di collegamento, che riporterà la data di presentazione della domanda, le generalità del richiedente e, se del caso, quelle dei suoi familiari, nonché le informazioni relative alle eventuali prestazioni concesse al richiedente e ogni altra informazione necessaria ai fini della determinazione del diritto a pensione. L'Istituzione competente presso la quale è stata presentata la domanda trasmetterà, quindi, il formulario compilato all'Istituzione competente dell'altra Parte, unitamente al formulario che certifica i periodi assicurativi maturati sotto la propria legislazione nazionale.
- 3) L'Istituzione competente che ha ricevuto una domanda di pensione di invalidità, trasmetterà anche la perizia medica all'Istituzione competente dell'altra Parte. Le informazioni riportate sui formulari saranno verificate dall'Istituzione competente d'invio, in modo che la trasmissione degli stessi, debitamente vidimati e firmati, possa essere effettuata senza essere accompagnata dai documenti originali.
- 4) Ai fini dell'accertamento del diritto a pensione, l'Istituzione competente che riceve i formulari verificherà, in primo luogo, se il richiedente ha maturato il diritto in regime autonomo, prendendo, cioè, in considerazione i soli periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione che essa applica. Se questa condizione non è soddisfatta, prenderà in considerazione la somma dei periodi di assicurazione derivanti dalla totalizzazione dei periodi maturati in base alla legislazione nazionale di entrambe le Parti.
- 5) L'Istituzione competente dell'altra Parte, a seguito della ricezione del formulario di domanda e del formulario che certifica i periodi assicurativi maturati sotto la legislazione nazionale dell'altra Parte e dopo aver istruito la pratica, compilerà a sua volta il formulario che certifica i periodi assicurativi maturati sotto la propria legislazione nazionale, nonché il formulario di notifica della

decisione, indicando le informazioni relative alla decisione assunta in relazione alla domanda, nonché le informazioni relative agli importi della pensione calcolati secondo le disposizioni di cui al comma 4) del presente articolo.

- 6) Dopo aver ricevuto i formulari di cui al comma 5 del presente articolo, l'Istituzione competente di cui al comma 2 del presente articolo, determinerà, se del caso, il diritto a pensione derivante dalla totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in base alla legislazione nazionale di entrambe le Parti e comunicherà all'Istituzione competente dell'altra Parte la propria decisione.
- 7) Le informazioni riportate sui formulari saranno verificate dall'Istituzione competente di invio, in modo che la trasmissione degli stessi, debitamente vidimati e firmati, possa essere effettuata senza essere accompagnata dai documenti originali.

Le prestazioni saranno erogate direttamente dall'Istituzione competente.

Articolo 10

Periodi di assicurazione inferiori ad un anno

- 1) Ai fini dell'attuazione dell'articolo 12 dell'Accordo, l'incremento della misura della prestazione pensionistica derivante dalla presa in carico dei periodi inferiori all'anno (52 settimane) maturati in base alla legislazione nazionale dell'altra Parte, sarà riconosciuto dalla data in cui detti periodi produrrebbero i loro effetti in base alla legislazione nazionale dell'altra Parte (raggiungimento dell'età pensionabile). Qualora, invece, la domanda sia presentata successivamente alla data di raggiungimento dell'età pensionabile dell'altra Parte, l'incremento sarà concesso dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.
- 2) Nel caso di prestazioni di inabilità o invalidità, i periodi inferiori all'anno (52 settimane) maturati in base alla legislazione nazionale dell'altra Parte produrranno i loro effetti dalla data della decorrenza originaria della prestazione, a condizione che l'Istituzione competente dell'altra Parte in base alla cui legislazione nazionale tali periodi sono maturati abbia emesso un provvedimento di reiezione ad analoga prestazione, per mancanza del requisito contributivo.

Articolo 11

Scambio di informazioni e collaborazione amministrativa

- 1) Ai fini dell'attuazione degli articoli 16 e 17 dell'Accordo, gli Organismi di collegamento e le Istituzioni competenti delle Parti si scambieranno informazioni e si assicureranno reciproca assistenza e collaborazione gratuita, come se applicassero le rispettive legislazioni nazionali. Le Istituzioni competenti potranno stipulare specifiche intese tecnico-procedurali che prevedano procedure telematiche condivise al fine di attivare scambi telematici strutturati di informazioni e dati, anche in sostituzione dei formulari di collegamento cartacei.
- 2) Ai fini dell'attuazione del comma 3 dell'articolo 17 dell'Accordo, l'Istituzione competente di una delle Parti potrà richiedere la perizia medica all'Istituzione competente del luogo di residenza o di soggiorno dell'interessato.
- 3) Le spese sostenute in relazione alla suddetta perizia, qualora la stessa sia richiesta esclusivamente per la concessione di prestazioni a carico dell'Istituzione competente della Parte nel cui l'interessato non risiede o non soggiorna, sarà rimborsata da quest'ultima Istituzione competente all'Istituzione competente della Parte che ha effettuato la perizia.
- 4) Se la perizia medica è effettuata anche nell'interesse dell'Istituzione competente del luogo di soggiorno o di residenza della persona interessata, questa Istituzione competente ne sosterrà le spese e si limiterà a trasmettere la perizia all'Istituzione competente dell'altra Parte.

- 5) Il rimborso delle spese mediche di cui ai commi 2) e 3) del presente articolo sarà calcolato in base alle tariffe applicate dall'Istituzione competente che ha effettuato gli accertamenti medici. Questa Istituzione competente presenterà a tal fine una distinta delle spese sostenute.
- 6) Per ogni anno di calendario, gli Organismi di collegamento di entrambe le Parti si trasmetteranno reciprocamente le statistiche sui pagamenti effettuati ai beneficiari ai sensi dell'Accordo. Le statistiche includeranno, separatamente per ogni tipo di prestazione, il numero dei beneficiari e il valore totale delle prestazioni concesse.

Articolo 12

Pagamento di prestazioni

- 1) Ai fini dell'attuazione dell'articolo 23 dell'Accordo, le Istituzioni competenti verseranno le prestazioni direttamente ai soggetti indicati nell'articolo 3 dell'Accordo o ai loro rappresentanti, a condizione che siano stati legalmente autorizzati a ricevere il pagamento, o ai loro delegati.
- 2) Le prestazioni in denaro saranno effettuate direttamente al beneficiario ovunque risieda.
- 3) Il beneficiario indicherà l'indirizzo di residenza, il nome della banca, l'IBAN e qualsiasi altra coordinata bancaria al momento della presentazione della domanda di prestazione.

Articolo 13

Recupero

- 1) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 dell'Accordo, se l'Istituzione competente di una Parte ha erogato prestazioni indebite a una persona, detta Istituzione competente, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che applica, può chiedere all'Istituzione competente dell'altra Parte, debitrice di prestazioni a favore della persona interessata, di trattenere l'importo indebito dagli arretrati o dai pagamenti in corso dovuti a tale persona.
- 2) L'Istituzione competente di quest'ultima Parte opererà la trattenuta in conformità alla legislazione che essa applica e trasferisce l'importo trattenuto all'Istituzione che ha erogato le prestazioni indebite.

TITOLO IV

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Articolo 14

Prestazioni in denaro

Le prestazioni in denaro saranno corrisposte direttamente dall'Istituzione competente secondo la legislazione che quest'ultima applica.

Articolo 15

Malattie professionali

- 1) Le prestazioni economiche per malattie professionali indennizzabili secondo la legislazione nazionale di entrambe le Parti ed inserite nella lista stabilita dalle due Parti di comune intesa saranno dovute dall'Istituzione dello Stato nel cui territorio è stata esercitata da ultimo una lavorazione che,

per la sua natura, comporti il rischio dell'insorgere delle malattie professionali. Non si applicheranno a tali prestazioni le disposizioni di cui all'articolo 9 dell'Accordo.

2) Qualora un dipendente, al quale è stata corrisposta nello Stato di una delle due Parti una prestazione economica per una malattia professionale, chieda ulteriori prestazioni per la stessa malattia nell'altro Stato, l'Istituto assicuratore del primo Stato rimane competente per la concessione di ulteriori prestazioni. Tuttavia, se detto dipendente è stato successivamente occupato nell'altro Stato in una lavorazione che comporti lo stesso rischio per il quale ha ottenuto la prima prestazione, le ulteriori prestazioni economiche saranno a carico dell'Istituto assicuratore di quest'ultimo Stato.

Articolo 16

Eventi pregressi per valutazione dell'incapacità

Se, per la valutazione del grado di disabilità, la legislazione nazionale di una Parte prescrive che siano presi in considerazione gli infortuni sul lavoro avvenuti anteriormente, si terrà conto degli infortuni sul lavoro verificatisi anteriormente sotto la legislazione nazionale dell'altra Parte.

Articolo 17

Accertamenti medici

Le spese relative agli accertamenti e i controlli sanitari di cui all'articolo 17 dell'Accordo, disposte su richiesta dell'Istituzione competente, saranno rimborsate dall'Istituzione richiedente all'Istituzione competente che ha eseguito tali esami, sulla base delle tariffe applicate.

Articolo 18

Notifiche

- 1) Ogni infortunio sul lavoro di cui è rimasto vittima un dipendente sul territorio di una delle due Parti e che abbia causato o che possa causare sia la morte sia un'incapacità permanente, sarà notificato tra le Istituzioni competenti delle due Parti.
- 2) L'Istituzione competente comunicherà direttamente al richiedente la decisione sul diritto alla prestazione con le informazioni circa i mezzi di ricorso e i termini entro cui farlo. L'Istituzione di una Parte competente notificherà all'Istituzione competente dell'altra Parte la decisione presa in merito al diritto alla prestazione utilizzando il modulo definito.

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 19

Diritto applicabile

- 1) La presente Intesa amministrativa sarà attuata nel rispetto delle legislazioni italiana e moldava, nonché del diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
- 2) La presente Intesa amministrativa non costituisce un accordo internazionale da cui possano derivare diritti e obblighi di diritto internazionale. Nessuna clausola della presente Intesa

amministrativa sarà interpretata e attuata quale obbligo o impegno giuridicamente vincolante per le Parti.

Articolo 20

Disposizioni finali

- 1) La presente Intesa amministrativa acquista efficacia dalla data di entrata in vigore dell'Accordo e rimarrà valida per tutto il periodo di vigenza dello stesso.
- 2) Le Parti possono emendare la presente Intesa amministrativa per iscritto di comune intesa.
- 3) Qualsiasi divergenza nell'interpretazione e/o attuazione della presente Intesa amministrativa sarà risolta amichevolmente tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

Firmato a Romail 21/7/2025, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e rumena, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali della Repubblica
Italiana

Per il Ministero del Lavoro e della
Protezione Sociale della Repubblica di
Moldova